



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Garibaldi n. 11

Tel. 0175/34 76 01 - Fax 0175/34 36 23 P. IVA 00398040048

e-mail: barge@comune.barge.cn.it

barge@pec.comune.barge.cn.it

LOTTO I

POLIZZA ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
BROKER	Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione
COSE ASSICURATE	L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici ed eventuali dispositivi meccanici (inseguitori), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sensori di irraggiamento, impianti di allarme e/o di prevenzione, opere di sostegno in genere e di recinzione.
ENTE	Il Contraente
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
FRANCHIGIA TEMPORALE	Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite di interruzione o riduzione di attività
GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	Tutti i danni derivanti agli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelli derivanti da: negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione
ATTO DI TERRORISMO	Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una qualsiasi sua parte
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

PERIODO DI INDENNIZZO	Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo di indennizzo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO	La percentuale della somma liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1987 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso

Tuttavia si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al riconoscimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che qualora si rilevasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.)

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Durata del contratto

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2019 alle ore 24:00 del 31.12.2022 con rescindibilità annuale. Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto per un'altra annualità. E' inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga per un massimo di 180 giorni finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure e di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a rinnovare o prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto.

L'assicurazione ha validità a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **60**

(sessanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Art. 4 – Recesso a seguito di sinistro: La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.6 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o comunicazione a mezzo PEC indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art.7 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presunti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art.8 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato

Art.9 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione

Art.10 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.12 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art.13 - Clausola Broker:

Il Contraente dichiara che per la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto si avvale di broker in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni in esecuzione di apposito mandato di brokeraggio. Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto del Contraente - dal broker che verrà comunicato. Pertanto ogni comunicazione fatta dal broker, in nome e per conto della Contraente, alla Società si intenderà come fatta dalla Contraente; analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al broker si intenderà come fatta alla Contraente. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dalla Contraente al sopraccitato intermediario e anche ai fini del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 del C.C. si intenderà come ricevuto dalla Società. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 C.C. Il broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni

ricevute dall'altra Parte.

Art.14 – Assicurazione per conto di chi spetta

La copertura assicurativa è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Art.16 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da Colpa grave del Contraente e da dolo o colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate
- guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- da smarrimento o ammanco;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato

provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi:

Art.3 – Delimitazioni

1. In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello stabilito nella scheda di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito nella scheda di polizza.
2. Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un movimento tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'avvento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata alla partita "impianto".
3. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico neve, la Società non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita "impianto".
4. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento, cedimento e smottamento del terreno, strutture di sostegno, da crollo o collasso strutturale, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita "impianto".
5. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: Alluvione, inondazione e allagamento la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita "impianto".

Art.4 – Esclusioni

In riferimento ai commi 3 e 4 di cui all'art. 3 – Delimitazioni della presente Sezione, la garanzia ha efficacia purché il sito dove le cose sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti a caduta massi.

Art.5 – Impianto in Leasing (d.i.c./d.i.l.)

Qualora gli impianti in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- a) Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b) Per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art.6 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest'ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato.

In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Si precisa che un danno si considera "non suscettibile" di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.

Art.7 - Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Sono comprese nelle spese di demolizione e sgombero i residui di piante e giardini danneggiati da eventi naturali ed atmosferici.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute

dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **15%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato alla voce "Partite/somme assicurate".

Art.8 – Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 9 – Garanzia furto e atti di terzi

Limitatamente agli impianti installati al suolo l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici e dolosi in genere (compreso atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza e prevenzione:

- l'area su cui è situata la cosa assicurata sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o altro materiale equipollente avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- le cose assicurate siano poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 2,0 dalla struttura divisoria;
- tutta l'area sia continuamente monitorata da telecamere, con impianto TV a circuito chiuso, collegate con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24.

Le cose assicurate si intendono installate non al suolo quando sono situate ad almeno 2,50 metri dal suolo.

Art. 10 - Rimborso onorari periti: risarcimento all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo alla sezione 8 art. 2 "Limiti di indennizzo".

Art 11 - Costi e spese per tecnici e consulenti : gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, sono compresi e in aggiunta a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", come lo sono gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, sino alla concorrenza dell'importo "Limiti di indennizzo".

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e somma assicurata

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, le perdite di profitto, come esclusivamente determinate ai sensi dell'art. 4 seguente, che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione Danni materiali e diretti, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione e nel quale l'impianto stesso è ubicato, sempre che:

- a) tale sinistro sia indennizzabile a termini di polizza;
- b) l'impianto sia collegato alla rete del Gestore dei Servizi Elettrici in osservanza a quanto stabilito dal D.M. del 19/02/2007 e sue successive modifiche.

Art. 1 bis Somma assicurata danni da interruzione di esercizio

Per somma assicurata si intende l'importo ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita al KWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete (intendendosi inclusi eventuali incentivi previsti dalla legge) per la quantità di energia elettrica media annua prodotta ed espressa in KWh. Per gli impianti in esercizio da meno di un anno si farà riferimento alla produzione stimata di progetto dichiarata nel questionario tecnico.

Art.2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile causato da:

- a) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c) difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o a provvedimenti dell'Autorità;
- d) da sospensione, scadenza annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere.

Art.3 – Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa.

Art.4 – Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti.

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore relativamente agli ultimi 30 giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio; nel caso in cui invece il danno avvenga a partire dal secondo anno di esercizio e sia valida la copertura, si considera la produzione di energia elettrica durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti il sinistro;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato dal GSE (gestore dei servizi elettrici) per l'autoconsumo;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 19.02.07 relativo al costo energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Art.5 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art.6 – Periodo di indennizzo

Per ogni sinistro il periodo d'indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 90 (novanta) giorni.

Art.7 – Franchigia

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 giorni con il minimo precisato nella scheda.

SEZIONE 5 - RICORSO TERZI

Art. 1 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza pattuita in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da evento indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita di polizza.

SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 - Obblighi in caso di sinistro:

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.4 - Mandato dei Periti: I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art.6 – Conservazione tracce e residui del sinistro

A parziale modifica di quanto disposto dalle norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che :

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di risarcimento dei danni;

l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro.

Art.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore del residuo delle cose danneggiate; nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento **dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art.10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari dei conduttori e subconduttori salvo il caso di dolo.

Art.11 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art.12 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 50.000,00**.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 14 - Tempistica di informativa sui sinistri

La società s'impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sullo stato del sinistro:

- con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker
- con la indicazione al contraente o al broker entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e del/i tempo/i di liquidazione stesso.

Infine, tenuto conto dell'evidenza pubblica degli atti dell'Ente, entro 90 (novanta) giorni dalla denuncia dei singoli sinistri o dalla debita integrazione d'informazione comunicata dall'Ente o dal broker, la Società si impegna a fornire al contraente resoconto dei sinistri stessi liquidati e/o riservati o senza seguito dell'anno di competenza. Per i contratti in scadenza o disdetti da una delle parti, la Società s'impegna a fornire i dati entro 30 giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

Inoltre, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenziano:

- a) gli importi pagati e riservati,
- b) la tipologia
- c) lo stato per ciascun sinistro

con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

Art. 15 - Prescrizione dei sinistri: fermo quanto indicato dall'art. 2952, 2° comma del c.c. le parti concordano che l'interruzione della prescrizione, da comunicare alla Compagnia Assicuratrice, a cura del Contraente o Broker delegato, oltre che per raccomandata, può essere assolta a mezzo PEC, fermo il principio di consentire la prova della data del ricevimento.

Per la messa in mora della società assicuratrice, sono valide anche le comunicazioni, fermo il principio della prova della data di ricevimento, che il contraente o il broker delegato fa con i periti incaricati dalla compagnia di assicurazione, per l'istruttoria della valutazione e liquidazione del sinistro.

Art. 16 - Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri compresi quelli rientranti nelle Franchigie e/o Scoperti contrattuali.

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Impianto ubicato in Via Campo Sportivo, 20 Barge (Scuola Infanzia)

PARTITE	SOMME ASSICURATE
1) IMPIANTO	€ 12.760,00
2) Danni indiretti	€ 1.632,00
3) RCT	€ 500.000,00

Impianto ubicato in Via Crocetta,2 Barge (Scuola Frazione San Martino)

PARTITE	SOMME ASSICURATE
1) IMPIANTO	€ 58.726,43
2) Danni indiretti	€ 5.944,00
3) RCT	€ 500.000,00

Impianto ubicato in Via Cuneo, 15 Barge (Scuola Frazione Crocera)

PARTITE	SOMME ASSICURATE
1) IMPIANTO	€ 17.600,00
2) Danni indiretti	€ 1.998,00
3) RCT	€ 500.000,00

Impianto ubicato in Via Azienda Moschetti,5 Barge (Impianti Sportivi)

PARTITE	SOMME ASSICURATE
1) IMPIANTO	€ 41.047,48
2) Danni indiretti	€ 5.350,00
3) RCT	€ 500.000,00

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

1) Fenomeni elettrici di origine esterna;

2) Danni da furto (la garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 20% del danno – Massimo indennizzo 40% s.a.);

3) Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere (la garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 20% del danno – Massimo indennizzo 60% della somma assicurata);

4) Scoperto (Il pagamento dell'indennizzo è effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo della franchigia stabilita in polizza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (da prestare con partita)

Danni indiretti (franchigia di 3 giorni, periodo di indennizzo 90 giorni);

CONDIZIONI PARTICOLARI (clausole da richiamare negli allegati)

1) Eventi atmosferici e sovraccarico neve (il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione dello scoperto del 20%. Massimo indennizzo 60% della somma assicurata);

2) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e di sabotaggio (il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione dello scoperto del 20%. Massimo indennizzo del 60% della somma assicurata);

Parziale deroga alla regola proporzionale (al 10%).

**RIEPILOGO
SCOPERTI / MINIMI NON INDENNIZZABILI/ LIMITI PER SINISTRO:**

GARANZIE SEZ. I DANNI DIRETTI	SCOPERTO	MINIMO NON IND.	MASSIMO INDENNIZZO
PER TUTTI I TIPI DI DANNO	10%	500,00	Non previsto
FURTO (C.S. 2)	20%	500,00	40% s.a.
INONDAZIONI, ALLUVIONI (C.S.3)	20%	500,00	60% della somma assicurata
EVENTI ATMOSFERICI SOVRACC NEVE (C.P.1)	20%	500,00	60% della somma assicurata
EVENTI SOCIOP(C.P. 2)	20%	500,00	60% della somma assicurata

GARANZIA SEZ. I DANNI INDIRETTI	FRANCHIGIA	PERIODO DI INDENNIZZO
DANNI IND	3 giorni	90 giorni

GARANZIA SEZ. II RESPONSABILITA' CIVILE	
FRANCHIGIA	Euro 500,00

NON VI SONO SINISTRI DA SEGNALARE